



COLOGRA CORTEOLONA

PROGRAMMA DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.22 DEL 23/09/2005)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (Approvato dal C.C. il 23/09/2005 con delibera n.22)

- Art 1.** Il programma di riqualificazione avrà la durata di tre anni coincidenti con i rispettivi esercizi finanziari, a partire dal 1 gennaio 2006. E' facoltà del Comune di prorogare la durata di tale iniziativa per altri tre anni. A tale scopo, se non interverranno modifiche al programma, è demandato alla Giunta Comunale il compito di deliberarne la proroga.
- Art 2.** Il Comune di Corteolona nell'ambito di detto programma di riqualificazione erogherà, ai soggetti che lo richiederanno secondo le modalità previste nel bando, una quota annuale posticipata finalizzata a ridurre il tasso di interesse praticato dall'Istituto di Credito Tesoriere del Comune di Corteolona. Il capitale massimo finanziabile è stabilito per i prossimi tre esercizi finanziari in €26000,00 (euro ventiseimila) IVA esclusa per ogni singolo intervento.
- Art 3.** Nel corso dell'esercizio finanziario 2006 saranno ammessi a contributo complessivamente n. 12 (dodici) interventi. Al termine di ogni esercizio finanziario, con apposita delibera da assumersi entro il 31 dicembre, la Giunta Comunale definirà il numero di interventi da ammettere al contributo in conto interessi per l'anno successivo.
- Art 4.** Le domande di adesione al programma, con richiesta di finanziamento, dovranno essere presentate entro le seguenti date:
entro il 31 marzo – entro il 30 giugno – entro il 30 settembre – entro il 31 dicembre.



COLORA CORTEOLONA

PROGRAMMA DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.22 DEL 23/09/2005)

Art 5. Il tasso di interesse concordato con la Banca è variabile, pari all'EURIBOR 3 mesi, lettera media mese, pubblicato sul *Sole24ore* più una quota a favore della banca (*spread*) che attualmente è stata fissata pari a 1,75 %. Il Comune rimborserà al richiedente il finanziamento, la quota di interessi di spettanza della banca relativa allo *spread*. Tale rimborso sarà erogato entro il 31 marzo dell'anno successivo, solo dopo che la Banca ha comunicato al Comune la quota interessi versata nell'anno precedente.

Art 6. La parte di interessi rimborsata dal Comune non può essere oggetto di agevolazioni fiscali di qualsiasi natura.